



314-23-12
AREA 04 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

RACCOMANDATA A MANO

n. 302/11 CTR

Al Dirigente del Settore
Demanio e Patrimonio
Via Metastasio, n.25
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012 0679996 17/09/2012
mittente Giurisdizione esclusiva
Abbinatario Demanio e Patrimonio
Classifica 4



Giudizi innanzi alla
CTP di Roma
R.C./Comune di Galliciano
RGR n.6108/11
ICI 2005

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO	
VIA METASTASIO, 25 - NAPOLI	
24 SET. 2012	
<input checked="" type="checkbox"/>	PATRIMONIO
<input type="checkbox"/>	TECNICO
<input type="checkbox"/>	ALIENAZIONE

Soldani
26/09/12
lh

Si trasmette, per la dovuta conoscenza e per il seguito di competenza, la sentenza n.314/23/12 del 06.07.2012 con la quale la CTP di Roma ha rigettato il ricorso proposto dall'Amministrazione Regionale avverso un avviso di accertamento emesso dal Comune di Galliciano nel Lazio in relazione ad immobili di proprietà regionale facenti parte del patrimonio dell'ex istituto Colosimo per l'anno 2005.

Si osserva al riguardo che la sentenza appare conforme alla costante interpretazione della Corte di Cassazione in relazione alle fattispecie nelle quali può essere invocata l'esenzione dall'ICI per gli immobili destinati a scopi istituzionali. (v. C.Cass., sez. T., 09.04.2010 n.8495 e n.8496, nonché negli stessi termini C. Cass. n.9477/10, n.14094/10 e n.24593/10).

Né può essere trascurato che, nella specie, gli immobili per i quali si è invocata l'esenzione sono terreni classificati come edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti e che tale circostanza rende ancor più controversa la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'ICI.

Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza appare opportuno prestare acquiescenza alla sentenza in oggetto, salvo motivato parere del Settore in indirizzo.

Stampa illeggibile

Il Coordinatore dell'Area
- Avv. Maria D'Elia -

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

[Handwritten signature]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 23

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 6108/11

UDIENZA DEL

13/06/2012

ore 11:30

in unione con l'intervento dei Signori

SENTENZA

<input type="checkbox"/>	LUBERTI	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LAVAGNINI	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SANTACROCE	AGOSTINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

314/23/12

2012. 314-2005

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 6 LUG 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n. 6108/11
depositato il 02/03/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 934 I.C.I. 2005
contro: COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

proposto dal ricorrente:

REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA 81 80132 NAPOLI NA

difeso da:

AVV. MARIA LAURA CONSOLAZIO
VIA SANTA LUCIA 81 80100 NAPOLI NA

altre parti coinvolte:

CEP SPA - CONSORZIO ENTI PUBBLIC
VIA PRENESTINA NUOVA 291 00036 PALESTRINA RM

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE ROMA
ROMA
Galleria Regina Margherita n. 7

Roberto

CS

R.G.R. n.6108/11

FATTO

Con avviso di accertamento n.934 notificato il 13.12.10 alla Regione Campania, il Comune di Galligano nel Lazio esigeva l'imposta ICI per l'immobile sito in via Maremmana al foglio 1 mappale 54 per l'anno 2005.

La parte si è opposta tempestivamente avverso tale atto impositivo assumendo che detto immobile, pervenuto alla ricorrente in virtù del testamento olografo del Barone Giovanni Paolo Quintieri, è destinato in via esclusiva all'assistenza, educazione e beneficenza dei ciechi ricoverati nell'ex Istituto Paolo Colosimo; è pertanto esente da ICI ex art. 7, lett. a) del D.Lgs. 504/92. Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di lite.

Il Comune di Galligano non si è costituito in giudizio.
La controversia è stata discussa in pubblica udienza ai sensi dell'art.33 1°c. del D.L.546/92.

DIRITTO

La Commissione, esaminati gli atti, osserva che l'art.7 del D.Lgs. 504/92, invocato dalla ricorrente per motivare l'esenzione ICI, prevede tale esenzione in presenza di specifiche circostanze soggettive ed oggettive. La prima consiste nella proprietà dell'immobile da parte di uno dei soggetti pubblici indicati nella stessa norma, la seconda si realizza se l'immobile in oggetto è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Il collegio giudicante ritiene che la verifica del tipo di attività non può essere desunta esclusivamente sulla base della destinazione catastale, che può rappresentare uno degli elementi di prova, da valutare in concreto per accertare l'utilizzazione effettiva dell'immobile per una o più attività di cui sopra da parte dell'Ente Pubblico (cfr. Corte di Cassazione sent. N.19732/2010).


Nel caso in esame la Regione Campania non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'uso effettivo dell'immobile oggetto dell'ICI richiesta per le specifiche finalità istituzionali per cui è prevista l'esenzione. Trattasi pertanto di un bene che costituisce parte del patrimonio della Regione Campania, ma questo non soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa di cui al citato art.7 per godere dell'esenzione dall'imposta. Rilevato che la vertenza coinvolge due pubbliche amministrazioni, si compensano le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma il 13.06.2012.

Il Relatore



Il Presidente



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE - ROMA
13.06.2012
Salvo a Regina Margherita n